

Codice A1715A

D.D. 20 ottobre 2022, n. 835

**Transazione in ordine a ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, nell'interesse di privato contro Regione Piemonte avverso Sentenza n. 259/2020 del Tribunale di Novara, inerente a sinistri stradali con fauna selvatica. Impegno e liquidazione di € 3.481,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 a favore di GIANINETTI Paola. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022.**



**ATTO DD 835/A1715A/2022**

**DEL 20/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Transazione in ordine a ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, nell'interesse di privato contro Regione Piemonte avverso Sentenza n. 259/2020 del Tribunale di Novara, inerente a sinistri stradali con fauna selvatica. Impegno e liquidazione di € 3.481,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 a favore di GIANINETTI Paola. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022.

Premesso che con atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Novara, notificato il 17.05.2015 nei confronti della Regione Piemonte è stata instaurata controversia civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al numero d'ordine 1933/2015, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali con fauna selvatica occorsi con due caprioli alle date del 24 e 31 maggio 2021, da parte della signora GIANINETTI Paola;

vista la sentenza del succitato Giudice di Pace di Novara n. 5/2017 del 30.12.2016 con la quale è stata rigettata la succitata domanda di risarcimento danni nei confronti della Regione Piemonte ed è stata condannata parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate complessivamente in € 800,00 per onorari oltre IVA e CPA se dovute;

preso atto che con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'appellante signora GIANINETTI Paola ha impugnato la succitata sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 5/2017, instaurando controversia civile iscritta al n. 1359 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017;

vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara – Sez. Civile in funzione di Giudice d'Appello, n. 259/2020 resa in data 07.06.2020, pubblicata in data 10.06.2020 nel giudizio iscritto al n. 1359/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, con la quale il Tribunale ha rigettato l'appello principale proposto da GIANINETTI Paola e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha

dichiarato il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla Regione Piemonte ed ha condannato GIANINETTI Paola al pagamento, in favore dell'appellata Regione Piemonte, delle spese di lite liquidate in € 1.830,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;

visto il ricorso ex artt. 360 e 366 c.p.c. alla Corte Suprema di Cassazione, nell'interesse di GIANINETTI Paola contro Regione Piemonte avverso la succitata Sentenza n. 259/2020 del Tribunale di Novara, volto a cassare la medesima sentenza e, conseguentemente, rinviare la causa avanti al Tribunale di Novara, diversa sezione, ovvero decidere direttamente la causa nel merito accogliendo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in Appello, così come previsto dall'art. 384, comma 1 e 2, c.p.c. e più precisamente dichiarare la responsabilità della Regione Piemonte nella determinazione dei sinistri per cui è processo e conseguentemente condannare la medesima al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €4.351,26 IVA compresa a titolo di risarcimento dei danni derivati per i sinistri di cui è causa, o di quella minore somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio;

vista la mail del Settore Avvocatura in data 23.11.2021 e assunta al prot. n. 30818/A1709C del 15.12.2021 di trasmissione dell'ordinanza n. 36141-21 pronunciata il 19.10.2021 con la quale la Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile - 3 ha accolto il ricorso di controparte, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Novara, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

vista la mail del Settore Avvocatura in data 09.05.2022 e a assunta al prot. n. 22534/A1715A del 29.09.2022 con la quale è stata trasmessa la prospettazione del conteggio da parte del legale di controparte di quanto dovuto a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, evitando il proseguimento del giudizio in riassunzione, come sotto specificato:

- in merito al capitale la somma richiesta, comprensiva degli interessi legali, è di € 4.867,28;
- spese legali pari a € 10.172,65;
- considerato che, da quanto espresso nella stessa comunicazione, è stata rilevata la sicura condanna al pagamento del capitale da parte del Tribunale di Novara in sede di riassunzione e, in caso di accordo sul pagamento di detto capitale, è stato quindi proposto il tentativo di trattare per le spese legali, evitando così di proseguire nella causa;

vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 "Criteri per la definizione in via transattiva delle controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica" sulla base della quale si dà atto che la Direzione Agricoltura e cibo (che ha assorbito le competenze della Direzione Territorio rurale), risulti competente a definire in via transattiva le controversie in materia di risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica, "*determinando correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni pretesa*" spettando alla Direzione della Giunta regionale (che ha assorbito le competenze della Direzione Avvocatura) "*provvede a liquidare le eventuali spese legali*";

considerato che nella suddetta controversia ricorrono i presupposti per la definizione bonaria della vertenza nei termini prospettati dal Settore "Avvocatura", tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Civile Sez. 3 n. 7969/2020 del 10.01.2020 e del conseguente orientamento giurisprudenziale espresso dai giudici di merito, i quali escludono per queste cause la legittimazione passiva delle Province, per riconoscerla esclusivamente in capo alle Regioni ai sensi dell'art. 2052 c.c. per le quali, quindi, sussiste il forte rischio di soccombere;

vista la risposta via mail del Settore "Conservazione della fauna selvatica e acquicoltura" del 09.05.2022 prot. n. 22534/A1715A del 29.09.2022, con la quale si invitava a trattare sulle spese

legali;

vista la mail del 21.09.2022 del Settore "Avvocatura" assunta al prot. n. 22535/A1715A del 29.09.2022 con la quale si informava della seguente proposta dal legale di controparte:

- corresponsione da parte della Regione Piemonte dell'80% del dovuto per sorte capitale nonché di un concorso per spese legali nella misura di € 5.000,00 oltre il 50% delle spese anticipate, 15% IVA e CPA, precisando che tale proposta risulta interessante attesa la sicura condanna in Tribunale anche in merito alle spese legali sostenute per il ricorso in Cassazione;

vista pertanto la risposta del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" del 21.09.2022 prot. n. 22535/A1715A del 29.09.2022, con la quale si comunicava, per quanto di propria competenza, di concordare con la suddetta proposta;

visto l'ammontare del danno patito pari ad € 4.87628 per i danni subiti dal veicolo;

vista la nota via mail del Settore Avvocatura in data 07.10.2022 e assunta al prot. n. 24073/A1715A del 11.10.2022 con la quale, a definizione della controversia, venivano trasmesse:

- la parcella delle spese e competenze dovute al legale di parte attrice pari a € 7.982,20;  
- la dichiarazione sottoscritta dalla signora GIANINETTI Paola, come testualmente di seguito riportata: *"preso atto della transazione intervenuta tra legali con la Regione Piemonte nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Novara e rubricato al n. 1359/2017 R.G. con udienza fissata per il giorno 17.01.2023 con la presente si dichiara che a fronte del ricevimento dell'importo di euro 3.481,00 per sorte capitale e dell'importo di euro 7.982,20 per spese legali dovute all'Avv. Mattia Casarotti quale quota del 50% dell'integrale importo da corrispondergli a tale titolo, che verrà versata alla medesima dalla Regione Piemonte, si impegna ad abbandonare la causa civile di cui sopra. Stante l'avvenuto pagamento degli importi di cui sopra rinuncia ad ogni ulteriore pretesa dichiarando di nulla avere più a pretendere dalla Regione Piemonte per il sinistro di causa."*;

valutato, pertanto, che il rischio di causa si presenta particolarmente elevato, soprattutto alla luce della richiamata giurisprudenza che si sta consolidando anche nei confronti della Regione Piemonte;

dato atto che l'esborso economico a carico della Regione Piemonte è pari a € 3.481,00 per la parte capitale, di spettanza del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", atteso che il Settore "Avvocatura" provvederà al pagamento delle spese legali pari ad € 7.982,20 e quindi una somma di entità complessivamente inferiore rispetto ad una sentenza di condanna;

visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.";

vista la Legge regionale 2 agosto 2022 n.13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 73-5527 del 03.08.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione

finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

preso atto della comunicazione prot. n. 11284/A1700A del 05.05.2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla Legge regionale n. 6/2022;

stabilito che la spesa di € 3.481,00 a titolo di definizione transattiva del danno subito a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione Agricoltura e cibo:

- impegnare e liquidare € 3.481,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a favore della signora GIANINETTI Paola (cod. benef. 376751), *omissis*, a titolo di definizione transattiva per la parte capitale dei danni subiti a seguito dei sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica occorsi il 24 e 31 maggio 2021;

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 3.481,00.

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di dare atto che la restante somma pari a € 7.982,20 a titolo di rimborso per spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio sarà liquidata dal Settore A1018A “Avvocatura”.

vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1–4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- art. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte",

## **DETERMINA**

- di impegnare e liquidare € 3.481,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a favore della signora GIANINETTI Paola (cod. benef. 376751) *omissis*, a titolo di definizione transattiva per la parte capitale dei danni subiti a seguito dei sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica occorsi il 24 e 31 maggio 2021;

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 € 3.481,00.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di dare atto che la restante somma pari a € 7.982,20 a titolo di rimborso per spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio sarà liquidata dal Settore A1018A "Avvocatura".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto